



Consiglio Regionale
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

VERSO IL NUOVO STATUTO

LA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvata ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, dello Statuto speciale
nella seduta pomeridiana dell'1 febbraio 2005

Percorso, struttura e testo della proposta



VERSO IL NUOVO STATUTO

LA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Approvata ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, dello Statuto speciale
nella seduta pomeridiana dell'1 febbraio 2005

Percorso, struttura e testo della proposta





Indice

Il percorso e la struttura della Proposta di Legge costituzionale	pag. 4
La dichiarazione del Presidente del Consiglio regionale Alessandro Tesini	pag. 17
Il testo della Proposta di Legge costituzionale	pag. 20



Il percorso e la struttura della Proposta di Legge costituzionale *

Il primo febbraio 2005 il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato la proposta di legge costituzionale concernente lo “*Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia / Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina / Region Friaul Julish Venetien*”.

E’ stata questa la prima, concreta occasione in cui il Consiglio regionale ha esercitato l’iniziativa legislativa di riforma del proprio Statuto del 1963.

L’esito del voto non è stato quello che si pensava quando, con la decisione di istituire una Convenzione rappresentativa della società regionale, si è dato il via al processo di revisione dello Statuto, in un clima allora fortemente convergente.

Il percorso di revisione statutaria non ha avuto precedenti presso le altre Regioni e le Province autonome italiane.

Esso è stato concepito nel corso della precedente legislatura (VIII), governata da una maggioranza di centro destra, con l’approvazione di un ordine del giorno del Consiglio regionale, in data 23 ottobre 2002, che prevedeva l’istituzione di una Convenzione chiamata a proporre le linee del nuovo Statuto speciale di autonomia.

Nella decisione era implicita l’idea che lo Statuto del 1963 non fosse più adeguato ai tempi a causa dei tanti cambiamenti intervenuti nelle condizioni storiche, sociali, economiche e istituzionali della Regione. Nel corso dei suoi quarant’anni di vita lo Statuto di autonomia è stato modificato testualmente in vari punti senza alterazioni nell’impianto complessivo.

Nel 2001 sono intervenute le modifiche più significative attraverso le quali non solo la Regione Friuli Venezia Giulia ma tutte le Regioni speciali e le Province autonome hanno visto ampliarsi in modo significativo i loro spazi di autonomia.

* A cura dell’Area legislativa della Segreteria generale del Consiglio regionale

Peraltro, si era trattato di riforme che seguivano di pari passo quelle delle Regioni ordinarie e non avevano minimamente tenuto conto delle differenze tra le stesse specialità.

La legge costituzionale n. 2 del 2001 ha modificato testualmente i cinque Statuti speciali, estendendo alle autonomie differenziate, in modo sostanzialmente uniforme, la riforma già varata per le Regioni ordinarie con la legge costituzionale n. 1 del 1999, che aveva devoluto a tali Regioni la potestà statutaria: sono state abrogate in particolare parti dello Statuto concernenti la forma di governo, le elezioni del Consiglio e il referendum abrogativo, riservando la loro disciplina ad una legge “rinforzata”, da approvarsi con particolare procedimento distinto da quello ordinario: si è voluto così decostituzionalizzare tali materie allo scopo di lasciare all’autodeterminazione regionale la loro regolazione.

In seguito a tali cambiamenti la riscrittura dello Statuto è venuta ad assumere una duplice valenza: in primo luogo, mirava a soddisfare l’esigenza di dare certezza giuridica al contenuto dell’autonomia speciale determinatosi dopo le riforme del 2001; infatti, la tecnica utilizzata dalla clausola di estensione delle forme più ampie di autonomia (art. 10 L.C. 3/2001) che non ha modificato lo Statuto testualmente ma solo in modo innominato, lascia all’interprete la decisione, non sempre facile, di individuare quali siano i reali spazi di autonomia regionale derivanti dalla riforma del Titolo V; in tal modo la definizione dei confini tra i poteri dello Stato e quelli della Regione e la individuazione delle garanzie che presidiano l’autonomia regionale rischia, in assenza di un adeguamento, di favorire il contenzioso e di rimettere in definitiva all’apprezzamento della Corte costituzionale la decisione delle relative questioni.

Di fronte a innegabili lacune, vuoti e superamenti del testo statutario del 1963 tali da coinvolgere l’intero impianto rendendolo praticamente obsoleto, un’operazione di mero adeguamento non è parsa sufficiente: a più di quarant’anni dall’approvazione dello Statuto si è imposto anche un ripensamento ed un’esigenza di altra considerazione delle ragioni della specialità della Regione Friuli Venezia Giulia, non però attraverso una ricognizione di esse con valore descrittivo, bensì mediante una puntuale declinazione fatta con nuovi strumenti e nuove previsioni più adatte ad una società ed a una economia regionale nonché ad un contesto europeo e internazionale profondamente mutati.

L’apertura di un dibattito consapevole e partecipato in vista dell’assunzione di importanti decisioni sui temi della riscrittura dello Statuto costituivano dunque un’esigenza vitale per la Regione Friuli Venezia Giulia che, a tal fine, volle tradurre sul piano indicativo le operazioni contenute nell’ordine del giorno del 23 ottobre del 2002, approvando all’unanimità la legge

regionale 2 aprile 2004, n. 12 istitutiva della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia.

La Convenzione si insediò presso il Consiglio regionale il 6 maggio 2004.

Fu subito creato un ufficio di coordinamento con compiti propulsivi e di regia dei suoi lavori.

La Convenzione si configurava come un'assemblea straordinaria la cui durata era fissata in sei mesi. Il modello di riferimento era quello della Convenzione europea.

Composta da una cinquantina di membri rappresentativi dell'intera comunità regionale nelle sue principali espressioni politiche, territoriali, sociali, economiche e culturali. Alla Convenzione fu affidato il compito di esaminare, discutere e proporre al Consiglio regionale un documento finale sui contenuti del nuovo Statuto di autonomia della Regione, redatto anche in forma di articolato, con l'indicazione anche, di opzioni diverse sui vari aspetti inerenti la riforma dello Statuto.

Contemporaneamente è stata promossa una vasta campagna istituzionale, accompagnata dallo slogan "Verso il nuovo Statuto", con modalità multilingue e multicanale, allo scopo di informare e sensibilizzare i cittadini, gli enti, le scuole e le istituzioni sulle modalità di partecipazione attiva alla costruzione dal basso del nuovo Statuto speciale.

La Convenzione ha svolto i suoi lavori a ritmi serrati da maggio a settembre 2004 secondo una scansione in tre tempi:

- ◆ uno propulsivo condotto su un apposito documento preparatorio fornito dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari recante le principali tematiche statutarie in termini problematici (da maggio a giugno 2004);
- ◆ uno di ascolto delle istanze espresse dalla comunità regionale attraverso apposite audizioni, l'attivazione di un *forum* delle organizzazioni interessate a partecipare al dibattito sul nuovo Statuto e di una piazza virtuale *on line* aperta a tutte le voci sensibili ai temi statutari (giugno – luglio 2004);
- ◆ uno propositivo che ha prodotto un documento finale trasmesso poi al Consiglio regionale (agosto – settembre 2004). Il documento finale era composto di un articolato come testo base riflettente gli orientamenti maggioritari emersi nel dibattito. Il testo era integrato da diverse opzioni alternative o aggiuntive che sono state votate in Convenzione con l'indicazione dei consensi ricevuti. Questa ricca documentazione aveva l'intento di fornire al Consiglio la più

ampia base conoscitiva per i suoi lavori in modo da consentirgli di formulare ed approvare su solidi fondamenti la riforma di legge costituzionale recante il nuovo Statuto speciale da trasmettere al Parlamento.

In parallelo è stato attivato il raccordo con i Parlamentari eletti nel Friuli Venezia Giulia per giungere alla più ampia convergenza e condivisione dei contenuti della riforma.

Dal canto loro, Consiglio regionale e Giunta si sono mossi sin dall'inizio del percorso di revisione con unità di intenti sul tema del nuovo Statuto.

Chiusa la fase della Convenzione si è aperto l'iter consiliare di riscrittura dello Statuto con la presentazione in Consiglio, nel mese di ottobre 2004 della PDLC n. 5 che ricalcava fedelmente il testo base del documento finale licenziato dalla Convenzione ed espressivo degli orientamenti generali maggioritari maturati nel corso del dibattito sui temi statutari.

Il testo fu assegnato alla V Commissione permanente competente in materia di affari statutari e istituzionali.

Nella seduta del 25 novembre 2004 la V Commissione, dopo l'illustrazione delle proposte nn. 6 e 9 delle forze di opposizione ha deciso di scegliere come testo base la PDLC n. 5 che è stata approvata dopo due sedute di discussione il 13 gennaio 2005.

All'approvazione della proposta in sede referente si è giunti dopo un vivace e serrato confronto che ha visto per non pochi articoli il recepimento di emendamenti e subemendamenti mentre per altri le modifiche predisposte erano state ritirate.

Nella dinamica degli emendamenti accolti e respinti il luogo di più accentuata divaricazione è stato quello che disciplina gli elementi costitutivi e i principi fondamentali.

La preoccupazione è stata quella di non far assumere allo Statuto un carattere estremamente analitico, con troppi vincoli e rigidità, oppure intriso di norme ricognitive di identità ed appartenenze del tutto inutili o ripetitive di principi universali già contenuti nella Costituzione.

Si è voluto così mantenere il sostanziale equilibrio tra norme di principio e disciplina di dettaglio, caratteristica propria di uno Statuto speciale il cui compito non è quello di essere una "piccola Costituzione" ma di rimarcare una netta distinzione rispetto ai poteri statali.

Il testo è così approdato in Aula il 24 gennaio 2005 e dopo quattro giorni fu approvato il 1 febbraio 2005.

La novità più significativa introdotta in aula è quella relativa all'introduzione di un preambolo in versione asciutta ed essenziale dopo un lungo lavoro di mediazione.

Tra i punti maggiormente dibattuti vanno ricordati quelli disciplinati dall'articolo 4 (parità, pluralismo, pace, accoglienza e integrazione), dall'articolo 5 (minoranze, lingue regionali o minoritarie e corregionali all'estero) dagli articoli 20 e seguenti (autonomie locali), dall'articolo 33 (elettorato attivo) e dall'articolo 44 (rapporti tra gli organi della Regione).

Il voto del Consiglio regionale

Al termine del dibattito tutte le forze politiche hanno fatto le dichiarazioni di voto, dopodiché la proposta di nuovo Statuto è stata approvata a maggioranza per appello nominale, riportando trentatré voti a favore e tredici contrari, nessun astenuto. I voti a favore sono stati di Intesa Democratica, i voti contrari della Casa delle Libertà ai quali si sono aggiunti il voto del consigliere De Gioia (Gruppo Intesa per la regione – Autonomisti Socialisti) e quello del consigliere Salvador (Gruppo Misto).

La struttura del nuovo Statuto

Sotto l'aspetto formale, la proposta di legge costituzionale trasmessa al Parlamento, si compone di un preambolo e di 83 articoli ripartiti in 11 Titoli, a fronte dei 70 articoli suddivisi in 8 Titoli dello Statuto vigente.

Il preambolo, gli elementi costitutivi del Friuli Venezia Giulia e i principi fondamentali

In apertura all'articolato del nuovo Statuto c'è un "preambolo", che racchiude e sintetizza i caratteri identitari e le peculiarità del nuovo Friuli Venezia Giulia, "divenuto, da terra di confine, luogo di incontro e di scambio, spazio aperto all'Europa di oggi e di domani".

Il Titolo I definisce gli elementi costitutivi del Friuli Venezia Giulia, che, assume una denominazione quadrilingue: alla denominazione in lingua italiana, di cui all'articolo 116 della Costituzione, vengono aggiunte quelle in lingua friulana, slovena e tedesca, che si ritrovano anche nell'intitolazione, a testimoniare il carattere plurilinguistico di questo territorio.

L'articolo 1 introduce il concetto di "Regione-sistema", cui allude l'espressione "Friuli Venezia Giulia", con un'articolazione interna su tre livelli di governo obbligatori (Comuni, Province e Regione autonoma), con il compito di perseguire la coesione politica, sociale, economica e territoriale del sistema "Friuli Venezia Giulia" e la valorizzazione delle peculiarità storiche e linguistiche delle sue componenti.

Un sistema fondato sul principio di sussidiarietà, nella duplice accezione verticale (o istituzionale) e orizzontale (o sociale), visto dunque non come un soggetto unico (la Regione come

ente) ma come una realtà più vasta (la Regione come sistema) in cui interagiscono vari soggetti istituzionali e non, nell'ambito di un pluralismo coerente, responsabile e collaborativo.

L'articolo 2 definisce il territorio regionale, come comprensivo dei territori delle attuali quattro province, consentendone peraltro la modifica con legge ordinaria dello Stato secondo il procedimento disegnato dall'art. 132, secondo comma, della Costituzione. Si individua poi la città di Trieste come capoluogo della Regione. Inoltre si affida alla legge regionale, da approvarsi previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, il compito di disciplinare "forme particolari di autonomia e coordinamento per gli enti locali territoriali", coerentemente alla struttura policentrica caratterizzante il Friuli Venezia Giulia.

L'articolo 3 riguarda i segni distintivi della Regione e dei gruppi linguistici del Friuli Venezia Giulia.

Il Titolo II, relativo ai principi fondamentali, costituisce una novità rispetto allo Statuto vigente.

L'articolo 4 apre il catalogo dei principi assegnando alla Regione, alle Province e ai Comuni il compito fondamentale di rimuovere ogni ostacolo che impedisca il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza nel godimento dei diritti.

Una particolare sottolineatura viene data al compito di promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e al perseguimento dell'obiettivo della pari rappresentanza dei generi.

Vengono affidati poi al Friuli Venezia Giulia, anche in relazione alla sua collocazione geopolitica, gli obiettivi del perseguimento di una politica di pace e dialogo tra i popoli, della promozione della cooperazione internazionale, ribadendo il ripudio della guerra nei termini affermati dalla carta costituzionale e il sostegno ai processi di moratoria delle armi di distruzione di massa.

Vengono quindi affermati i principi di accoglienza e di integrazione degli stranieri residenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia e qui regolarmente soggiornanti.

Con l'articolo 5 viene assegnato alla Regione il compito di riconoscere e tutelare i diritti di quanti appartengono alla minoranza nazionale slovena, superando la stringata formulazione dell'articolo 3 dello Statuto vigente con la previsione di una tutela diretta ed esplicita. Con lo stesso articolo, viene assunta a compito inderogabile della Regione la promozione della lingua friulana, slovena e tedesca, lingue regionali o minoritarie storicamente presenti nel territorio regionale (art. 5, commi 3 e 4). Specifica menzione viene fatta poi per i corregionali all'estero e gli italiani residenti nelle repubbliche di Slovenia e Croazia (art. 5, commi 4 e 5).

Segue un gruppo di articoli (art. 6, 7 e 8) dedicati alla tutela delle tradizioni storiche e culturali, della montagna, dell'ambiente e della natura: principi di valenza generale, ma riguardati anche per le specificità che sono proprie del Friuli Venezia Giulia, una terra che compendia un variegato patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico: una particolare evidenza si è voluta dare alla tradizione delle genti di origine istriana, fiumana e dalmata, presenti in queste terre, nonché al territorio montano che viene espressamente assunto come oggetto di tutela, valorizzazione e sviluppo sociale ed economico.

Gli articoli 9 e 10 sono dedicati alla tutela dei diritti sociali: la salute, la sicurezza sul lavoro, la dignità del lavoratore, la protezione sociale, la tutela dell'infanzia e la promozione delle giovani generazioni, il diritto a condizioni di vita indipendente e di cittadinanza attiva assicurati a tutti ed in particolare a chi si trovi in condizioni di disabilità. Lo Statuto impegna dunque tutto il Friuli Venezia Giulia ad assicurare il carattere universalistico delle garanzie sociali, come conquista irrinunciabile di un sistema fondato sul principio solidaristico (accanto a quello personalistico): un sistema che, nell'attuazione di tali principi, non esclude, ma anzi favorisce, anche con misure fiscali, il ruolo dei soggetti privati (le singole persone, le famiglie, le formazioni sociali, con particolare riferimento all'associazionismo e al volontariato) laddove questo ruolo può efficacemente affiancare quello pubblico sulla base del principio della sussidiarietà sociale.

I rapporti con l'Unione Europea e il potere estero

Un'altra novità di questa proposta riguarda i rapporti con l'Unione Europea e il potere estero della Regione, disciplinati nel Titolo III. Le norme ivi contenute si pongono su un versante molto avanzato, in linea con la vocazione internazionale propria di una Regione come il Friuli Venezia Giulia.

Il Titolo III si riparte in due capi: il primo dedicato ai rapporti con l'Unione europea, il secondo al "potere estero" e quindi ai rapporti con altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati.

La disciplina dei rapporti con la UE si articola in tre punti.

Il primo punto concerne la "fase ascendente" delle politiche comunitarie e reca le norme che assicurano la partecipazione della Regione ai processi decisionali delle istituzioni europee (articolo 15).

Il secondo punto concerne la "fase discendente" delle politiche comunitarie: si riserva alla Regione, analogamente a quanto prevede l'articolo 117, V comma, cost., l'attuazione degli atti della UE nelle materie di competenza regionale.

Il terzo punto riguarda il contenzioso con le istituzioni europee: l'art. 17 riconosce alla Regione il potere di richiedere allo Stato la tutela giurisdizionale delle proprie prerogative nei confronti degli atti comunitari dinanzi agli organi di giustizia europea.

Il potere estero della Regione ricalca in larga parte le nuove disposizioni costituzionali, rafforzando tuttavia alcuni aspetti che connotano il particolare ruolo di questa Regione nei rapporti di cooperazione internazionale, consentendole anche di promuovere la costituzione di organismi di rilievo internazionale. Si affida poi alla Regione un ruolo di promozione, ausilio e sostegno alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e internazionale svolta dagli enti locali o dalle espressioni della comunità locale

Il sistema delle Autonomie locali

Il Titolo IV affronta il tema cruciale del ruolo delle Autonomie locali nell'ambito di quello che si è chiamato sistema-Regione: riconoscendo da un lato la piena autonomia normativa e finanziaria dei singoli enti locali, dall'altro la loro partecipazione attiva ai processi decisionali, soprattutto attraverso il Consiglio delle Autonomie locali.

Sotto questo secondo aspetto, si prevede la necessità di acquisire l'intesa di tale organo prima di emanare le leggi regionali che incidono significativamente sul sistema delle autonomie locali.

Le forme procedimentali e gli effetti dell'intesa, ovvero del mancato raggiungimento della medesima, saranno disciplinati dalla legge statutaria.

La proposta statutaria reca anche una disciplina dei rapporti tra fonti regolamentari locali e fonti statali e regionali (art. 20, commi 4-6), che attribuisce una preferenza per le fonti locali in materia di organizzazione e svolgimento delle funzioni di competenza locale.

L'articolo 21 contiene una disciplina, largamente ispirata a quella costituzionale, per l'istituzione e la modifica degli enti locali: si consente l'istituzione nel territorio regionale di Città metropolitane, quali enti destinati ad assumere competenze e funzioni di Comuni e Province, nonché di Comunità montane, per le finalità di tutela e valorizzazione del territorio montano. Si affida poi alla Regione il compito di favorire ogni forma di aggregazione tra Province e Comuni, in particolare promuovendo le forme associative tra Comuni minori.

Per la prima volta è stabilito un adeguato riconoscimento dell'autonomia finanziaria degli enti locali cui viene attribuita certezza di risorse attraverso l'attribuzione senza vincoli di destinazione di quote delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali, fissate su base pluriennale.

Nella ripartizione delle risorse viene introdotto un principio di federalismo fiscale, temperato da un fondo perequativo a favore dei territori con minori capacità fiscali.

Gli organi della Regione e le forme di governo

Il Titolo V riguarda gli organi della Regione. In linea di continuità con la recente riforma costituzionale del 2001 si è mantenuta l'impostazione di un'ampia decostituzionalizzazione della forma di governo, limitando le disposizioni statutarie ad alcuni principi e norme fondamentali da attuarsi con legge statutaria.

Gli organi regionali fondamentali sono l'Assemblea legislativa regionale, che è l'organo rappresentativo della comunità regionale, con funzioni legislative, di indirizzo e controllo politico; il Presidente della Regione, che attua gli indirizzi di politica regionale ed è membro dell'Assemblea legislativa; la Giunta, composta dal Presidente e dagli Assessori.

Mentre le modalità di elezione del Presidente e quelle di formazione della Giunta sono interamente demandate alla legge statutaria (stabilendo solo il divieto di un terzo mandato per il Presidente), lo Statuto fissa alcuni criteri sul sistema elettorale dell'Assemblea: il suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto, la durata quinquennale della legislatura, salvi i casi di scioglimento anticipato previsti dallo Statuto (vedi art. 44, comma 2, e 45, comma 1); il numero dei consiglieri fissato in 60; almeno uno dei quali dovrà appartenere alla minoranza slovena; la necessaria ripartizione del territorio regionale in più circoscrizioni per assicurare il radicamento territoriale della rappresentanza politica, il principio della parità di genere.

Con riferimento alle prerogative dell'Assemblea legislativa e dei suoi membri, oltre a confermare i principi statutari vigenti, si afferma l'autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile dell'organo legislativo, alla quale si accompagna la capacità processuale davanti a ogni giurisdizione per la tutela giurisdizionale della propria autonomia.

Il nuovo Statuto, riconoscendo una prassi già in atto, consente ai consiglieri appartenenti ad uno dei gruppi linguistici della Regione di prestare giuramento anche nella propria lingua.

Assume poi rilievo costituzionale il riconoscimento dei diritti dell'opposizione e delle altre minoranze consiliari (Statuto dell'opposizione), il cui contenuto dovrà essere concretamente disciplinato dal regolamento dell'Assemblea, in attuazione delle norme dettate dalla legge statutaria. Un altro elemento che rafforza le garanzie per l'opposizione e le minoranze è l'elevato *quorum* (due terzi dei componenti) per approvare il regolamento dell'Assemblea e per eleggerne il Presidente.

Le fonti regionali, la potestà legislativa e regolamentare, le funzioni amministrative

I titoli VI e VII disciplinano la produzione del diritto regionale, recando una organica disciplina delle fonti del diritto regionale, e individuando le materie e i settori entro i quali la Regione potrà esplicare le proprie potestà normative.

Il Titolo VI sulle fonti regionali costituisce una novità di rilievo rispetto allo Statuto vigente, raccogliendo in maniera organica i principi e le norme relative ai procedimenti di formazione dei vari tipi di fonte e alla qualità delle fonti normative.

La disciplina della formazione delle leggi di revisione statutaria e delle leggi statutarie regionali è interamente contenuta nello Statuto (introducendo il principio dell'intesa tra l'Assemblea regionale e le Camere per quanto concerne le modifiche statutarie, in coerenza con le innovazioni recate all'art. 116 cost. dalla riforma in corso di esame parlamentare); per contro la disciplina procedimentale delle altre fonti (leggi regionali, testi unici regionali, referendum regionali, regolamenti regionali) viene in larga parte demandata alla legge statutaria.

Il Titolo VII riscrive completamente le competenze legislative della Regione, seguendo il criterio della legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha elencato tassativamente le materie di competenza esclusiva statale e quelle di legislazione concorrente. Fermo restando il carattere residuale delle competenze legislative regionali esclusive, si è però voluto, diversamente dalla carta costituzionale, inserire anche un elenco di materie di competenza esclusiva regionale, per garantire una maggior certezza nella definizione della linea di demarcazione tra competenze statali e regionali.

Il novero delle competenze, esclusive e concorrenti, attribuite alla Regione consolida tutti i maggiori spazi di autonomia già previsti dallo Statuto vigente e dal nuovo Titolo V, recependo anche le ulteriori innovazioni della riforma *in itinere*.

Ma la proposta si spinge oltre, individuando nuove competenze, legate anche alle condizioni di specialità del Friuli Venezia Giulia

Si segnala, infine, la norma di chiusura dell'elenco delle competenze regionali che prevede la possibilità di negoziare con lo Stato nuove competenze attraverso i decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

Carattere innovativo per l'ordinamento del Friuli Venezia Giulia ha l'articolo 60, che, ad imitazione del modello del Trentino Alto Adige, regola la successione delle leggi statali e regionali

nelle materie concorrenti, precludendo l'effetto abrogativo nei confronti delle leggi regionali ad opera dei principi della legislazione statale sopravvenuta, salvo l'obbligo di adeguamento.

Notevole rilievo assume poi l'articolo 61 che disciplina il conferimento delle funzioni amministrative: vengono ribaditi i principi costituzionali di cui all'art. 118, (sussidiarietà, anche in senso sociale, adeguatezza, e differenziazione), ma viene sancito pure il principio dell'intesa e della copertura finanziaria degli oneri in caso di decentramento da parte dello Stato di funzioni amministrative nelle materie di propria competenza.

L'Amministrazione regionale, le finanze regionali, i beni della Regione. I rapporti con lo Stato e le altre Regioni

I Titolo VIII e IX riformulano ed aggiornano i principi relativi all'Amministrazione regionale, alla autonomia finanziaria e ai beni della Regione

Carattere di novità assumono i principi relativi all'Amministrazione regionale, che nello Statuto vigente è considerata solo con riguardo ai controlli preventivi di legittimità. La proposta in esame invece codifica a livello costituzionale i principi, in gran parte già acquisiti nell'ordinamento, concernenti l'imparzialità, l'efficacia, l'economicità, la trasparenza dell'attività amministrativa; la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, la distinzione tra funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione. Per quanto concerne in particolare la partecipazione vengono già individuati nello Statuto alcuni strumenti operativi (le consultazioni di rappresentanze istituzionali e sociali promosse dal Presidente della Regione; l'istruttoria pubblica nei procedimenti di formazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale) e istituzionali (il Consiglio regionale dell'economia, del lavoro e delle autonomie sociali).

Quanto alla tematica dei controlli, superata la concezione formalistica che improntava la norma del 1963, il nuovo Statuto trae spunto dalle più recenti innovazioni ordinamentali, affidando alla Corte dei Conti il controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e di quelle locali da disciplinare con decreti di attuazione statutaria. Viene invece riservato alla legge regionale il compito di determinare strumenti per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale. In questo ambito viene riconosciuto il ruolo dell'Assemblea legislativa regionale, come sede del controllo e valutazione delle politiche regionali, nonché quello della Corte dei Conti, quale organo indipendente con funzioni anche di ausilio dell'Assemblea regionale.

Il tema dell'autonomia finanziaria viene trattato dall'articolo 70.

Affermato il principio dell'autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, viene stabilito il carattere pattizio della disciplina in tale materia, con riguardo sia alle modalità di regolamentazione

che dovranno essere stabilite con decreti di attuazione statutaria, sia al regime delle compartecipazioni fissate in Statuto con norme dispositive, modificabili con legge statale previa intesa con la Regione da esprimersi in sede di Commissione paritetica (vedi art. 48, comma 7).

Una novità di grande rilievo è data dai commi 8 e 9 dell'articolo in esame.

Da un lato si garantisce la possibilità per la Regione di fare una propria politica fiscale, modificando con propria legge, nei casi e nei modi previsti dai decreti di attuazione statutaria, gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposizione il cui gettito le sia devoluto in tutto o in parte, lasciando invariato i proventi spettanti allo Stato. Si tratta di una potestà di regolazione regionale del gettito fiscale relativamente alla quota di compartecipazione di spettanza regionale che avrebbe il pregio di rafforzare e rendere più trasparente il legame tra responsabilità del prelievo fiscale e politiche di spesa, introducendo incentivi all'efficienza ed economicità della spesa regionale. Inoltre questa potestà di regolazione fiscale, al pari della competenza in materia economica, verrebbe a costituire una leva fondamentale per reggere la competizione con i paesi confinanti e ristabilire condizioni concorrenziali in termini di carico fiscale gravante sulle imprese operanti in questa Regione.

Dall'altro lato, con norma speculare a quella appena descritta, si prevedono misure di salvaguardia, da individuarsi con decreti di attuazione statutaria, dell'ammontare delle quote spettanti alla Regione, nel caso di analoghe manovre statali di politica fiscale.

La proposta di Statuto contiene poi l'individuazione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili della Regione: l'elencazione dei beni appartenenti al demanio regionale, non contenuta nel vigente Statuto, tende ad ascrivere alla Regione potenzialmente tutti i beni demaniali e patrimoniali dello Stato che si trovano nella Regione ad esclusione di quelli destinati alla difesa militare e ad altre funzioni essenziali dello Stato, seguendo un principio di parallelismo tra titolarità del bene e quella delle competenze.

Il Titolo X disciplina in maniera organica i rapporti della Regione con lo Stato e le altre Regioni, ispirandosi ai principi della equiordinazione e della leale collaborazione. All'interno di tale titolo si segnala in particolare la nuova configurazione della Commissione paritetica con poteri accresciuti sino al punto da fungere da vero snodo dei rapporti bilaterali Stato-Regione. Essa assume un ruolo centrale anche nel procedimento di formazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, che sono adottati dal Governo della Repubblica, sulla base dell'intesa raggiunta tra Stato e Regione in seno alla Commissione in esame.

Altre disposizioni di carattere innovativo sono: il rafforzamento del ruolo del Presidente della Regione in seno al Consiglio dei Ministri, quando sono trattate questioni che riguardano

particolarmente la Regione; il riconoscimento del ruolo di indirizzo dell'Assemblea regionale nei processi di decisione in esame; infine la necessità di raggiungere l'intesa con la Regione nelle nomine dei titolari di organi periferici dello Stato nei casi e con le modalità stabilite da decreti di attuazione statutaria.

Tra le norme finali e transitorie, si segnala la soppressione del Commissario del Governo e il trasferimento delle sue funzioni al Prefetto di Trieste, secondo modalità stabilite con decreti di attuazione statutaria; la previsione di un riordino degli enti regionali al fine di un trasferimento delle loro funzioni agli enti locali; la redazione dello Statuto, oltre che nella versione in lingua italiana, l'unica che riveste carattere ufficiale, anche nelle lingue friulana, slovena e tedesca.



Dichiarazione del Presidente del Consiglio regionale Alessandro Tesini

E' la prima volta, in 40 anni di vita, che il Consiglio regionale vota lo Statuto della Regione.

L'esito del voto non è quello che si pensava quando, un anno fa, con la decisione di istituire la Convenzione, abbiamo dato il via alla fase della riscrittura dello Statuto, in un clima allora fortemente convergente; convergenza durata fino al licenziamento del testo in Convenzione.

Sul mutamento avvenuto in seguito non voglio qui soffermarmi. Non mancheranno le occasioni per interrogarci e capire perché non abbiamo saputo portare a termine questo sforzo in maniera unitaria e d'altronde non è un problema solo nostro, come dimostrano le vicende legate alle modifiche apportate dal Parlamento alla Costituzione, con maggioranze più risicate nel 2001 e più ampie nel 2004.

Oggi, in questo clima politico, appare davvero difficile scrivere assieme le regole. E questo è sicuramente un problema.

Ora voglio, però, sottolineare gli aspetti positivi, che sono davvero molti. E di questo, sono certo, ci accorgeremo se non subito nemmeno tanto in là nel tempo. Credo infatti che la straordinarietà del lavoro di questi mesi produrrà effetti virtuosi, in una stagione di riforme nella quale ci occuperemo di legge statutaria, regolamento del Consiglio regionale, ordinamento delle Autonomie Locali.

Sul piano del metodo, per il Consiglio regionale questi mesi sono stati una vera palestra di confronto con la Comunità regionale. E chi sostiene che questa materia e questi temi alla Comunità non interessino dice una cosa falsa e ingenerosa, e ne offende maturità e responsabilità.

Sul piano dei contenuti, se da un lato è vero che ci sono forti divergenze, è altrettanto vero - e il dibattito lo ha dimostrato - che c'è anche un'ampia condivisione.

Autenticamente sincera e piena è la soddisfazione per il lavoro degli uffici, dell'intera struttura, degli esperti.

Dobbiamo essere fieri del nostro Consiglio regionale le cui qualità e competenze sono note fuori dai confini regionali e da tutti riconosciute.

Siamo giunti alla conclusione di una impresa che più di qualcuno ha definito una "avventura", in qualche caso venendo l'espressione di rammarico che il risultato, forse sognato "eroico" e "rivoluzionario", sia invece di compromesso.

Considero la riscrittura dello Statuto davvero un'impresa, giocata fino in fondo e significativa sul piano formale e su quello sostanziale.

Della forma, perché gli obiettivi fissati sono stati perseguiti con metodo e disciplina, rispettando tempi funzionali alle tappe successive: e volutamente dico metodo e disciplina perché queste parole in Aula sono state pronunciate per definire lo stile del nostro lavoro, attraverso la Convenzione prima, la Commissione poi, e quindi l'Assemblea. Un impegno la cui formalità però non è stata fine a se stessa, un modo per sistemare la coscienza dopo aver lanciato questa sfida della cui complessità eravamo tutti consapevoli. Non si puntava cioè a una operazione di bandiera, ovvero a dimostrare che la Regione sarebbe riuscita ad arrivare al traguardo in tempo per passare la staffetta ad altre mani, incurante delle tappe successive della maratona, la cui conclusione è nei lavori parlamentari.

Nuove mani e nuove responsabilità accolgono ora questo lavoro, ma vorrei dire che i nuovi attori non sono "altro", non sono soggetti estranei, tantomeno antagonisti. Saranno, invece, come lo sono stati in passato, interlocutori costanti con i quali il rapporto è sempre aperto.

E qui la forma si fa sostanza, poiché non possiamo chiamare "fretta" quella che ci ha fatto muovere, ma consapevolezza di un dovere e di una opportunità.

L'opportunità, per la prima volta in quarant'anni dalla nascita della Regione, di poter - in virtù delle modificazioni apportate alla Costituzione nazionale che hanno introdotto un rapporto pattizio tra Stato e Regione - proporre autonomamente un proprio testo di Statuto al Parlamento che altrettanto in autonomia lo potrà approvare.

Due autonomie, dunque, e non due antagonismi.

E quindi il dovere di dare corpo a questa opportunità, affrontando le sfide del tempo presente.

La proposta che abbiamo votato è essenziale e asciutta, eppure introduce aspetti innovativi che potranno manifestarsi pienamente nelle fasi di successiva legiferazione e che vanno considerati un patrimonio implicito a disposizione della classe politica e della comunità regionale.

Ringrazio degli apprezzamenti che colleghi di diverse parti politiche hanno formulato in merito alla conduzione di questo lavoro e dello sforzo fatto nell'ultimo tratto, intorno all'articolato, di migliorare i contenuti non rinunciando a guardare l'orizzonte ideale ma accettando il limite di una mediazione che grazie al contributo di tutti, di volta in volta, ha raggiunto il traguardo più avanzato possibile.

A mia volta esprimo soddisfazione e gratitudine per i robusti richiami a valori importanti e alla necessità di tradurli in principi generali e vincolanti senza tuttavia togliere dinamismo a questo strumento di autogoverno.

Le nostre radici lontane e l'identità di una comunità multi-etnica e multilingue, eppure unita e destinata comunque a considerare ulteriori complessità di una società aperta; le diversità quali elementi di specialità; le pari opportunità come espressione di un diritto di cittadinanza; il rapporto con le autonomie locali e la forma di governo sono temi - fra i tanti - che ci hanno visto fortemente dialettici e impegnati.

Personalmente non credo che si sia rinunciato a dare alla politica il suo ruolo di scelte di prospettiva, in un tempo in cui le istituzioni sono percepite lontane.

Il compito del Presidente del Consiglio regionale non finisce qui.

Fin da subito il lavoro continuerà, con determinazione e con la consapevolezza che il testo approvato ha avuto sì la maggioranza ma non la generalità dei consensi.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region
Friaul Julisch Venetien>>



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

CONSIGLIO REGIONALE

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Consiglio regionale

approvata ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, dello Statuto speciale
nella seduta pomeridiana dell'1 febbraio 2005

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>
PREAMBOLO

IL FRIULI VENEZIA GIULIA,

MEMORE delle proprie origini che, nel segno di Aquileia, indicarono nell'unione di popoli e territori diversi il suo particolare cammino;

FORTE della consolidata esperienza democratica che, onorando l'autonomia speciale concessa, gli ha consentito di superare l'emarginazione sociale, le grandi migrazioni e gli eventi sismici;

AFFERMA la propria identità e il solenne impegno a valorizzare le diverse culture e lingue del proprio territorio che gli conferiscono peculiarità e ricchezza;

DIVENUTO da terra di confine luogo di incontro e di scambio, spazio aperto all'Europa di oggi e di domani e passaggio verso l'area mediterranea, riafferma la volontà di perseguire, in armonia con i principi della Costituzione europea e della Costituzione della Repubblica italiana, il dialogo e la collaborazione con gli Stati e le Regioni contermini, con le comunità di coregionali all'estero e con le minoranze presenti in Regione, nel segno della pace, della reciproca tolleranza e della convivenza;

ADEGUA, all'indomani di una tappa storica nell'irreversibile percorso di unificazione europea, con il nuovo Statuto di autonomia speciale il proprio assetto istituzionale alle mutate condizioni sociali, politiche ed economiche nazionali e internazionali, al termine di un ampio coinvolgimento nel dibattito dei soggetti rappresentativi della comunità regionale.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

TITOLO I
Elementi costitutivi

Art. 1
(Il Friuli Venezia Giulia)

1. Il Friuli Venezia Giulia - Friûl Vignesie Julie - Furlanija Julijska Krajina - Friaul Julisch Venetien è Regione autonoma, retta da Statuto speciale, nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea; esercita i propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal presente Statuto e nel rispetto dell'ordinamento comunitario.

2. Il Friuli Venezia Giulia si ispira ai principi di sussidiarietà istituzionale e sociale ed è ordinato in Comuni, Province e Regione autonoma quali espressione del suo policentrismo.

3. E' compito dei Comuni, delle Province e della Regione autonoma perseguire la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, rispettando e valorizzando le peculiarità storiche, culturali e linguistiche proprie del Friuli, della Venezia Giulia e comunque di tutti i territori compresi nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

Art. 2
(Territorio regionale)

1. Il Friuli Venezia Giulia comprende i territori delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

2. I confini della Regione possono essere modificati ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

3. La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

4. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina forme particolari di autonomia amministrativa e di coordinamento per gli enti locali territoriali.

Art. 3
(Bandiera, stemma e gonfalone)

1. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha una propria bandiera, un gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

Presidente della Regione, su conforme deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale.

2. La Regione, con propria legge, può altresì disciplinare l'uso pubblico delle bandiere tradizionali dei gruppi linguistici storici del Friuli Venezia Giulia.

TITOLO II Principi fondamentali

Art. 4

(Parità, pluralismo, pace, accoglienza e integrazione)

1. E' compito della Regione, delle Province e dei Comuni rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che impedisca il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza nel godimento dei diritti.

2. Il Friuli Venezia Giulia promuove il diritto alle pari opportunità fra uomo e donna in ogni campo della vita sociale, economia e politica e in particolare nell'accesso, a tutti i livelli, alle cariche elettive e di nomina pubblica.

3. Il Friuli Venezia Giulia, perseguendo l'obiettivo della pari rappresentanza dei generi, promuove l'iniziativa di proprie leggi, volte a garantire condizioni di miglior equilibrio tra uomo e donna e informate ai principi e alle disposizioni della normativa statale e comunitaria più favorevoli in materia.

4. Il Friuli Venezia Giulia persegue una politica di pace e di dialogo con tutti i popoli; promuove la cooperazione internazionale; ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; sostiene i processi di moratoria delle armi di distruzione di massa.

5. Il Friuli Venezia Giulia ispira la propria azione ai principi di accoglienza e di integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti che risiedono nel suo territorio.

Art. 5

(Minoranze, lingue regionali o minoritarie e corregionali all'estero)

1. Il Friuli Venezia Giulia valorizza la diversità linguistica come patrimonio comune di tutti i suoi cittadini.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

2. La Regione riconosce e tutela con propri atti i diritti di quanti appartengono alla minoranza nazionale slovena e promuove altresì la lingua friulana, la lingua slovena e la lingua tedesca.

3. La Regione provvede con specifiche norme a promuovere l'uso delle lingue di cui al comma 2 nei vari contesti sociali e a valorizzare le culture delle minoranze storiche.

4. La Regione promuove iniziative a favore degli italiani residenti nelle Repubbliche di Slovenia e Croazia; può estendere loro i benefici previsti dalla propria legislazione nel rispetto degli accordi internazionali.

5. La Regione riconosce i corregionali all'estero quale componente fondamentale del Friuli Venezia Giulia, promuove iniziative volte al mantenimento e allo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici con la terra d'origine, favorisce la loro partecipazione attiva alla vita della comunità regionale e agevola il loro eventuale rientro. A tal fine la legge regionale istituisce e disciplina un organo di rappresentanza dei corregionali all'estero.

Art. 6

(Tutela delle tradizioni storiche e culturali)

1. Il Friuli Venezia Giulia promuove e tutela il patrimonio storico e culturale delle comunità presenti nel territorio regionale, ivi comprese quelle di origine istriana, fiumana e dalmata.

Art. 7

(Tutela e valorizzazione della montagna)

1. Il Friuli Venezia Giulia tutela e valorizza il territorio montano quale patrimonio della comunità regionale, perseguendo e sostenendo, in particolare, lo sviluppo economico e sociale di tali aree.

Art. 8

(Tutela dell'ambiente e della natura)

1. Il Friuli Venezia Giulia tutela l'ambiente quale bene comune, preserva la biodiversità e persegue il miglioramento del patrimonio naturale e ambientale anche a favore delle generazioni future.

2. Il Friuli Venezia Giulia cura e valorizza l'elevata naturalità dell'ambiente montano.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

3. Il Friuli Venezia Giulia promuove la cultura del rispetto per gli animali.

Art. 9

(Diritti e universalità delle garanzie sociali)

1. Il Friuli Venezia Giulia assicura a tutti il diritto alla salute, alla sicurezza sul lavoro, alla dignità del lavoratore e alla protezione sociale.
2. Il Friuli Venezia Giulia tutela l'infanzia e promuove la crescita e la partecipazione attiva nella società degli adolescenti e delle giovani generazioni.
3. Il Friuli Venezia Giulia assicura il carattere universalistico delle garanzie sociali, condizioni di effettiva vita indipendente e cittadinanza attiva indipendentemente da disabilità, sesso, età, religione e orientamento sessuale.

Art. 10

(Sussidiarietà sociale)

1. Il Friuli Venezia Giulia riconosce e assicura, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure tributarie e fiscali, l'autonoma iniziativa delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale. A tal fine, in particolare, incentiva l'associazionismo e favorisce la diffusione del volontariato.

Art. 11

(Sussidiarietà istituzionale)

1. La Regione impronta la sua attività ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; promuove l'integrazione tra i livelli istituzionali, sulla base dei principi di leale collaborazione e di responsabilità.

Art. 12

(Autonomie funzionali)

1. Il Friuli Venezia Giulia valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce l'attività e la collaborazione con le autonomie locali.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

Art. 13

(Informazione e partecipazione)

1. La Regione promuove il pluralismo, anche linguistico, dell'informazione e della comunicazione e la più ampia diffusione delle informazioni; riconosce e favorisce il diritto all'informazione sull'attività legislativa e amministrativa.
2. La Regione valorizza le associazioni e le organizzazioni che rappresentano interessi collettivi e ne favorisce il ruolo anche mediante appropriate forme di consultazione, rappresentanza, concertazione e negoziazione.
3. Qualunque soggetto a cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.
4. La Regione riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un Comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Art. 14

(Istituti di garanzia)

1. La Regione persegue obiettivi di buona amministrazione, di pari opportunità e di non discriminazione, di informazione, nonché di tutela dei diritti dei minori, anche attraverso l'istituzione di organismi di garanzia, disciplinati dalla legge regionale.

TITOLO III

Rapporti con l'Unione europea ed esercizio del potere estero

CAPO I

Rapporti con l'Unione europea

Art. 15

(Relazioni con l'Unione europea)

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti comunitari che riguardano materie in cui ha competenza legislativa ovvero che interessano specificamente il suo territorio, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

2. Il Presidente della Regione partecipa al Consiglio dei ministri dell'Unione europea col rango di Ministro abilitato a rappresentare lo Stato e prende parte alle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica quando si decide la posizione dell'Italia in relazione ad argomenti che abbiano un'incidenza diretta e rilevante sul territorio regionale.

3. La Regione è rappresentata nelle riunioni degli organismi dell'Unione europea quando si trattano argomenti che abbiano incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia regionale; se l'argomento trattato ha ricaduta esclusivamente sulla Regione, la rappresentanza italiana è integrata da un membro dell'esecutivo regionale che ne assume la guida.

Art. 16

(Attuazione degli obblighi comunitari)

1. La Regione provvede all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie nelle quali ha competenza, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

Art. 17

(Ricorsi)

1. La Regione, nelle materie di propria competenza e con le procedure stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto e della legge regionale statutaria, richiede allo Stato:

- a) di presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi;
- b) di presentare ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee avverso gli atti comunitari che la riguardano individualmente e direttamente;
- c) di impugnare le sentenze e le ordinanze del Tribunale di primo grado davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

CAPO II
Potere estero

Art. 18
(Attività internazionale)

1. La Regione può concludere accordi con Stati nelle materie in cui ha competenza legislativa, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
2. La Regione partecipa alla formazione degli accordi internazionali di interesse regionale e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli stessi nelle materie di propria competenza, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
3. La Regione può svolgere attività di rilievo internazionale e promozionali all'estero, nonché concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato nelle materie in cui ha competenza legislativa dandone semplice comunicazione preventiva allo Stato.
4. La legge regionale statutaria disciplina le procedure per l'attuazione del presente articolo.

Art. 19
(Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e internazionale)

1. La Regione, nel rispetto della normativa internazionale e dell'Unione europea, promuove la costituzione di organismi ed enti di rilievo internazionale finalizzati al miglioramento delle relazioni e degli scambi culturali ed economici con gli Stati e con le collettività o autorità territoriali interne ad altro Stato prossimi al suo territorio.
2. La Regione promuove, coadiuva e sostiene le iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e internazionale degli enti locali e delle espressioni della comunità locale con le collettività o autorità territoriali interne ad altri Stati.

TITOLO IV Autonomie locali

CAPO I Ordinamento delle autonomie locali

Art. 20 (Autonomia dei Comuni e delle Province)

1. I Comuni e le Province sono enti autonomi dotati di propri statuti che disciplinano le attribuzioni dei propri organi, il funzionamento e le forme di garanzia dei cittadini, nel rispetto della Costituzione, del presente Statuto e delle leggi regionali di cui al comma 2.

2. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina le elezioni degli organi degli enti locali e detta principi fondamentali comuni in materia di ordinamento delle autonomie locali.

3. La legge regionale di cui al comma 2 assicura i diritti di partecipazione alla vita degli enti locali a coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale.

4. I Comuni e le Province hanno potestà di emanare regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di competenza, secondo i principi stabiliti dalla legge regionale di cui al comma 2.

5. I regolamenti emanati ai sensi del comma 4 sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento.

6. I regolamenti di cui al comma 4 devono rispettare i limiti e le prescrizioni espressamente posti dalla legge, nonché quelli rivolti alla tutela di interessi dei soggetti privati o di interessi pubblici la cui tutela è affidata a enti diversi da quello che emana il regolamento.

Art. 21 (Istituzione, modifica degli enti locali e forme di collaborazione)

1. Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e la denominazione dei Comuni e delle Province e possono essere fusi due o più Comuni.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

2. L'istituzione di un nuovo Comune o di una nuova Provincia può essere disposta con legge regionale.
3. Con legge regionale può essere istituita la Città metropolitana che succede, nei rapporti giuridici e patrimoniali, ai Comuni e, relativamente al territorio interessato, alla Provincia, dei quali assume competenze e funzioni.
4. La legge regionale statutaria disciplina le modalità e le procedure per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, prevedendo in ogni caso la consultazione delle popolazioni interessate.
5. Con legge regionale possono essere istituite e disciplinate le Comunità montane per le finalità di cui all'articolo 7.
6. La Regione favorisce ogni forma di aggregazione tra Comuni e tra Province per l'esercizio in comune delle loro funzioni e promuove le forme associative tra i Comuni minori.

CAPO II

Funzioni delle autonomie locali

Art. 22

(Funzioni degli enti locali)

1. I Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale, il governo del territorio comunale e quelle a essi conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 23 e dalla legge dello Stato, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
2. Le Province esercitano le funzioni amministrative conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 23 e dalla legge dello Stato.
3. Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 23.
4. Le Città metropolitane esercitano le funzioni conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 23 e dalla legge dello Stato.

Art. 23

(Conferimento di funzioni agli enti locali)

1. La Regione conferisce le funzioni ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alle Città metropolitane con legge regionale approvata previa

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

intesa con il Consiglio delle autonomie locali espressa nelle forme e con gli effetti previsti della legge regionale statutaria.

Art. 24

(Potere sostitutivo della Regione)

1. La Regione esercita il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale.

2. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti della legge regionale statutaria, stabilisce i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e le garanzie procedurali per l'ente locale interessato secondo il principio di leale collaborazione.

CAPO III

Finanza locale

Art. 25

(Sistema di finanziamento delle autonomie locali)

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. Al fine di assicurare certezza di risorse per l'esercizio delle funzioni e dei servizi essenziali di competenza, la Regione attribuisce agli enti locali, senza vincolo di destinazione, quote della compartecipazione ai tributi erariali fissate su base pluriennale e con riferimento all'arco temporale della programmazione regionale.

3. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, fissa i criteri e le modalità di attribuzione, anche in relazione all'ammontare dei tributi riferibili ai rispettivi territori e con l'istituzione di un fondo perequativo da destinare ai territori con minore capacità fiscale.

4. Per provvedere a scopi determinati e per l'esecuzione di programmi specifici, la Regione assegna con legge ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alle Città metropolitane contributi speciali.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

CAPO IV

Consiglio delle autonomie locali

Art. 26

(Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di consultazione, di concertazione e di raccordo tra Regione ed enti locali.

2. La legge regionale determina le modalità di composizione e di funzionamento del Consiglio delle autonomie locali in conformità ai principi indicati dalla legge regionale statutaria.

Art. 27

(Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le funzioni previste dallo Statuto e dalla legge regionale statutaria.

2. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni.

TITOLO V

Organi della Regione

CAPO I

Organi della Regione

Art. 28

(Organi della Regione)

1. Sono organi della Regione: l'Assemblea legislativa regionale, il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

2. La legge regionale statutaria determina la forma di governo e i rapporti fra gli organi della Regione.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

CAPO II

Assemblea legislativa regionale

Art. 29

(Assemblea legislativa regionale)

1. L'Assemblea legislativa regionale è l'organo rappresentativo della comunità regionale.
2. L'Assemblea legislativa regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione, le altre funzioni conferitele dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi dello Stato e le funzioni di indirizzo e controllo politico come disciplinate dalla legge regionale statutaria e dal regolamento dell'Assemblea.
3. L'Assemblea legislativa regionale può presentare alle Camere proposte di legge. Può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

Art. 30

(Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale)

1. All'Assemblea legislativa regionale è riconosciuta autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile.
2. Nell'ambito della propria autonomia, l'Assemblea legislativa regionale ha la capacità processuale davanti a ogni giurisdizione. La legge regionale statutaria disciplina i casi e le modalità di esercizio della capacità processuale dell'Assemblea legislativa regionale.

Art. 31

(Elezioni dell'Assemblea legislativa regionale)

1. L'Assemblea legislativa regionale è eletta a suffragio universale e diretto, libero, uguale e segreto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.
2. L'Assemblea legislativa regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
3. Il numero dei Consiglieri regionali è di sessanta.
4. La legge regionale statutaria ripartisce il territorio regionale in circoscrizioni elettorali e disciplina la ripartizione dei seggi fra le medesime in base al numero degli abitanti.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

Art. 32

(Consiglieri regionali)

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni, ciascun Consigliere regionale presta giuramento secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e del Friuli Venezia Giulia". I Consiglieri regionali appartenenti a uno dei gruppi linguistici della Regione possono prestare giuramento anche nella propria lingua.
4. Ai Consiglieri regionali è attribuita, con legge regionale, un'indennità per l'espletamento del loro mandato.
5. Con legge regionale statutaria sono stabiliti i casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di Consigliere regionale.

Art. 33

(Elettorato attivo)

1. Sono elettori gli iscritti nelle liste elettorali di un comune del Friuli Venezia Giulia e i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali.
2. E' riservata alla legge dello Stato la disciplina dell'iscrizione nelle liste elettorali comunali di tutti i cittadini, compresi quelli di Paesi non appartenenti all'Unione europea, residenti in uno dei comuni del Friuli Venezia Giulia.

Art. 34

(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili all'Assemblea legislativa regionale tutti gli elettori che abbiano raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione.

Art. 35

(Rappresentanza della minoranza slovena)

1. La legge regionale statutaria assicura l'elezione all'Assemblea legislativa regionale di almeno un candidato appartenente alla minoranza slovena.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

Art. 36

(Rappresentanza di genere)

1. La legge regionale statutaria promuove la pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alla carica di Consigliere regionale.

Art. 37

(Presidente dell'Assemblea legislativa regionale)

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale è eletto nelle prime due votazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Qualora nella seconda votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto chi consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o partecipa al ballottaggio il più anziano di età.

2. Al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale è attribuita, con legge regionale, un'indennità di carica.

Art. 38

(Regolamento dell'Assemblea legislativa regionale)

1. L'Assemblea legislativa regionale adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 39

(Statuto dell'opposizione)

1. Sono riconosciuti i diritti dell'opposizione e delle altre minoranze assembleari.

2. Il regolamento dell'Assemblea legislativa regionale ne disciplina le prerogative in attuazione delle norme dettate dalla legge regionale statutaria.

Art. 40

(Commissioni di inchiesta)

1. L'Assemblea legislativa regionale può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

Art. 41

(Approvazione del bilancio e del conto consuntivo)

1. L'Assemblea legislativa regionale approva con legge il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'esercizio provvisorio può essere deliberato dall'Assemblea legislativa regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.
3. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
4. Il conto consuntivo è suddiviso allo stesso modo del bilancio di previsione.

CAPO III

Presidente della Regione e Giunta regionale

Art. 42

(Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, attua gli indirizzi di politica regionale, promulga le leggi regionali, emana con proprio decreto i testi unici e i regolamenti deliberati dalla Giunta ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e dalla legge.
2. Il Presidente della Regione è membro dell'Assemblea legislativa regionale ed è eletto secondo le disposizioni previste dalla legge regionale statutaria.
3. Il Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, non è immediatamente rieleggibile nella carica dopo il secondo mandato consecutivo.

Art. 43

(Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e dagli Assessori.
2. Con legge regionale statutaria sono determinate le modalità di formazione della Giunta regionale e i casi di incompatibilità.
3. Al Presidente della Regione e agli Assessori è attribuita, con legge regionale, un'indennità di carica.

CAPO IV

Disposizioni comuni sugli organi della Regione

Art. 44

(Rapporti tra gli organi della Regione)

1. L'Assemblea legislativa regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti medesimi. La mozione non può essere messa in discussione e votata prima di tre e dopo quindici giorni dalla presentazione.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione e le dimissioni dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento dell'Assemblea legislativa regionale. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale.

Art. 45

(Controllo dello Stato sugli organi della Regione)

1. L'Assemblea legislativa regionale è sciolta quando abbia compiuto atti contrari alla Costituzione, allo Statuto, gravi e reiterate violazioni di legge o quando non abbia corrisposto all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, se eletto dall'Assemblea legislativa regionale, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

2. Il Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione, allo Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge, è rimosso.

3. Lo scioglimento e la rimozione possono essere disposti altresì per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Lo scioglimento e la rimozione sono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

5. Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili all'Assemblea legislativa regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica della nuova Assemblea legislativa regionale. Con lo stesso decreto è fissata la

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento. La nuova Assemblea legislativa regionale è convocata entro venti giorni dalla data delle elezioni.

Art. 46

(Proroga dei poteri degli organi della Regione)

1. Fino all'insediamento della nuova Assemblea legislativa regionale sono prorogati i poteri della precedente. Fino all'insediamento dei nuovi organi di governo, quelli in carica continuano a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione e, salva la ratifica dei nuovi organi, adottano gli atti urgenti e indifferibili, ivi compresi quelli diretti a garantire l'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa internazionale e comunitaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 45.

2. In caso di annullamento delle elezioni o nei casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa regionale, il Presidente della Regione in carica indice le nuove elezioni da tenersi entro sei mesi da tali eventi.

3. Con legge regionale statutaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

TITOLO VI
Fonti regionali

Art. 47

(Fonti regionali)

1. Sono fonti regionali:
 - a) lo Statuto e le leggi di revisione statutaria;
 - b) la legge regionale statutaria;
 - c) la legge regionale;
 - d) il referendum regionale;
 - e) il testo unico regionale;
 - f) il regolamento regionale.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

Art. 48

(Leggi di revisione statutaria)

1. Per le modificazioni dello Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche all'Assemblea legislativa regionale.
3. I progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea legislativa regionale per il raggiungimento dell'intesa.
4. Nel caso in cui l'intesa non venga raggiunta entro sei mesi dall'avvio del procedimento ovvero le Camere decidano di discostarsi dal testo proposto dall'Assemblea legislativa regionale o dal testo su cui si era raggiunta l'intesa, le Camere possono comunque adottare la legge costituzionale a maggioranza dei due terzi dei loro componenti.
5. Le modificazioni approvate sono sottoposte a referendum popolare regionale qualora entro tre mesi ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un decimo dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
6. Le leggi approvate ai sensi del comma 4 sono in ogni caso sottoposte a referendum popolare.
7. Le disposizioni contenute nell'articolo 70, comma 4, possono essere modificate con legge dello Stato, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo della Repubblica e della Regione e, in ogni caso, previa intesa con la Regione, da esprimersi in sede di Commissione paritetica.

Art. 49

(Legge regionale statutaria)

1. L'Assemblea legislativa regionale approva, nei casi previsti dallo Statuto, la legge regionale statutaria a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto medesimo.
2. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sulla legge regionale statutaria dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

3. La legge regionale statutaria è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

4. Qualora il Governo della Repubblica abbia promosso la questione di legittimità della legge regionale statutaria dinanzi alla Corte costituzionale, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino alla decisione della Corte costituzionale.

5. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli elettori della Regione.

6. La legge regionale statutaria disciplina il procedimento per il conseguimento dell'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, nonché gli effetti del mancato raggiungimento dell'intesa.

Art. 50

(Legge regionale)

1. L'Assemblea legislativa regionale approva le leggi regionali nelle materie di cui agli articoli 55, 56 e 57, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria e dal regolamento dell'Assemblea legislativa regionale, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Art. 51

(Testo unico regionale)

1. L'Assemblea legislativa regionale può delegare con legge alla Giunta regionale l'approvazione di testi unici con valore legislativo.

2. La delega può essere concessa solo per un tempo definito e deve riguardare oggetti determinati e tra loro omogenei.

3. I testi unici devono rispettare i principi della legislazione regionale su cui intervengono e quelli eventualmente indicati nella legge di delega.

4. La legge regionale statutaria stabilisce la procedura di approvazione del testo unico.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

Art. 52

(Referendum regionali)

1. La legge regionale statutaria disciplina i referendum popolari nelle forme del referendum abrogativo, del referendum propositivo e del referendum consultivo.
2. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:
 - a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dello Statuto;
 - b) le leggi regionali di bilancio o di variazione di bilancio;
 - c) le leggi o le disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto.

Art. 53

(Regolamenti regionali)

1. La legge regionale statutaria disciplina i tipi di regolamento regionale e il procedimento per la loro emanazione.

Art. 54

(Qualità delle fonti normative)

1. La Regione provvede con legge regionale statutaria a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità della loro pubblicazione, assicurando la chiarezza, la certezza e la facilità di accesso per i cittadini.
2. La legge regionale statutaria dispone le regole per la redazione dei testi normativi, le modalità per l'analisi dell'impatto dei progetti di legge e di regolamento, nonché i controlli necessari a questo scopo, anche con particolare riferimento alla conformità con l'ordinamento costituzionale italiano e dell'Unione europea.

TITOLO VII

Potestà legislativa e regolamentare

CAPO I

Potestà legislativa e regolamentare

Art. 55

(Potestà legislativa esclusiva della Regione)

1. Nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la Regione ha potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata allo Stato dal comma 3 dell'articolo 56. In particolare, spetta alla Regione disciplinare:

- a) tutela della salute, assistenza, organizzazione sanitaria e ospedaliera, ivi compresi gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico e di servizi sanitari;
- b) protezione sociale, servizi alla persona, interventi a favore della famiglia e dei minori;
- c) istruzione e formazione professionale, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- d) asili nido e scuola per l'infanzia;
- e) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- f) definizione dell'offerta formativa aggiuntiva d'interesse specifico della Regione;
- g) ordinamento, organi di governo e funzioni degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché legislazione elettorale relativa agli enti medesimi;
- h) toponomastica e uso delle denominazioni plurilingui;
- i) tutela e valorizzazione dell'uso delle lingue regionali e minoritarie e loro insegnamento;
- j) governo del territorio, urbanistica ed edilizia;
- k) opere pubbliche di interesse regionale, edilizia scolastica e per i servizi pubblici;

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

- l) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture, dei servizi giudiziari e penitenziari;
- m) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi universitari e di ricerca avanzata;
- n) usi civici;
- o) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- p) industria, turismo, artigianato, agricoltura e commercio, fiere e mercati, comprese le grandi strutture di vendita;
- q) istituti di credito a carattere regionale e fondazioni bancarie;
- r) cooperazione, cooperazione sociale, ivi compresa la vigilanza e la tenuta dell'albo delle cooperative;
- s) sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, acque minerali e termali;
- t) foreste e parchi, anche di interesse nazionale, corpo forestale e gestione faunistica;
- u) demanio idrico, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le grandi derivazioni;
- v) infrastrutture portuali, aeroportuali e relative alle reti di trasporto e di navigazione; organizzazione e gestione dei porti e aeroporti;
- w) porti e aeroporti turistici;
- x) comunicazione di interesse regionale ivi compresa l'emittenza di interesse regionale;
- y) mercato del lavoro, servizi all'impiego, apprendistato;
- z) polizia amministrativa locale.

2. La Regione può promuovere ogni iniziativa e adottare i provvedimenti anche legislativi necessari all'adattamento delle strutture, delle reti e dei servizi presenti sul territorio regionale alle esigenze dell'allargamento dell'Unione europea. Qualora le leggi emanate per tale finalità non rientrino nelle materie di competenza regionale, esse devono essere notificate al Governo della Repubblica prima della promulgazione, che di conseguenza è sospesa per quindici giorni. Entro tale termine il Governo può formulare osservazioni alle quali la Regione deve attenersi nella riapprovazione della legge.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

Art. 56

(Potestà legislativa concorrente e potestà legislativa esclusiva dello Stato)

1. Nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale e con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 55, la Regione ha potestà nelle seguenti materie:

- a) commercio con l'estero e cooperazione internazionale;
- b) promozione dell'occupazione e tutela del lavoro;
- c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- d) ordinamento delle professioni;
- e) ricerca scientifica e tecnologica;
- f) alimentazione e tutela dei consumatori;
- g) ordinamento sportivo;
- h) servizi di protezione civile;
- i) tutela del paesaggio;
- j) ordinamento dei porti e aeroporti;
- k) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relativi sistemi di sicurezza;
- l) ordinamento della comunicazione;
- m) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- n) previdenza complementare e integrativa;
- o) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali.

2. Fatte salve le competenze dello Stato elencate al comma 3, la Regione può emanare norme legislative in materia di:

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

- a) immigrazione, relative all'accoglienza e all'assistenza degli immigrati, nonché all'inserimento sociale e nel lavoro delle persone provenienti da paesi stranieri; le leggi regionali non possono interferire con le norme statali che regolano la condizione giuridica dello straniero e l'ordine pubblico;
- b) istruzione, relative all'insegnamento delle lingue regionali e minoritarie e per l'integrazione scolastica delle persone provenienti da paesi stranieri, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di titoli di studio aventi valore legale;
- c) ambiente ed ecosistema, per migliorarne la tutela e per l'integrazione degli interventi di protezione e valorizzazione ambientale con i paesi limitrofi; in particolare, la Regione può determinare i vincoli e le norme di protezione ambientale e paesistica a cui devono attenersi la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche e delle infrastrutture promosse dall'Unione europea o dallo Stato;
- d) beni culturali, per migliorarne il livello di tutela e conservazione e coordinare gli interventi a essi rivolti;
- e) economia, per ristabilire la competitività con aree confinanti.

3. È in ogni caso riservata alla legislazione esclusiva dello Stato la disciplina delle sole materie elencate nell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, di seguito indicate:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

- h) ordine pubblico e sicurezza, a esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- j) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- k) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- l) norme generali sull'istruzione;
- m) previdenza sociale;
- n) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- o) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- p) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

4. I decreti legislativi di attuazione dello Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della Regione ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato ai sensi del comma 3.

Art. 57

(Potestà legislativa attuativa e integrativa)

1. La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi di competenza esclusiva statale per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà. A tal fine la Regione emana norme di attuazione e di integrazione delle leggi dello Stato.

Art. 58

(Potestà regolamentare)

1. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo che per le funzioni attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 56, comma 4. La potestà regolamentare spetta alla Regione in ogni altra materia.

2. Nelle materie di cui all'articolo 56, comma 2, qualora la Regione eserciti le sue attribuzioni legislative, la legge regionale prevale sul regolamento statale.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

Art. 59

(Principio di continuità)

1. Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando la Regione non abbia legiferato, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 60

(Adeguamento della legge regionale ai principi della legislazione statale)

1. Nelle materie di potestà legislativa concorrente, le leggi regionali sono adeguate ai principi desumibili dalla legislazione statale sopravvenuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima. Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme regionali.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Repubblica, previa diffida alla Regione a provvedere nei successivi trenta giorni, impugna le norme non adeguate davanti alla Corte costituzionale. Si applicano le norme che disciplinano il giudizio di legittimità sulle leggi regionali.

3. Si applicano immediatamente le norme costituzionali, le norme di attuazione degli obblighi internazionali e comunitari e le norme che disciplinano materie nelle quali la Regione non abbia già legiferato o la disciplina regionale sia stata dichiarata illegittima.

Art. 61

(Funzioni amministrative)

1. La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa conferendole ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e sulla base dei criteri definiti dalla legge di cui all'articolo 23, anche riconoscendo e valorizzando il ruolo delle formazioni sociali.

2. Lo Stato attribuisce le funzioni amministrative nelle materie di sua competenza di intesa con la Regione, secondo le modalità previste dall'articolo 76, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con la garanzia della copertura finanziaria dei relativi oneri.

CAPO II

Formazione delle leggi regionali

Art. 62

(Iniziativa delle leggi regionali)

1. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro dell'Assemblea legislativa regionale e agli elettori, in numero non inferiore a quindicimila; con legge regionale statutaria possono essere individuati ulteriori soggetti titolari dell'iniziativa legislativa.

Art. 63

(Esame dei progetti di legge)

1. Ogni progetto di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione e approvato dall'Assemblea legislativa regionale, articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 64

(Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione con la formula: <<L'Assemblea legislativa regionale ha approvato, il Presidente della Regione promulga la seguente legge>>. Al testo della legge, segue la formula: <<La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione>>.

2. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

3. La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 65

(Controllo sulle leggi e gli atti aventi valore di legge)

1. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge della Regione invada la propria sfera di competenza ovvero violi i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente, promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

2. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione invada la propria sfera di competenza, promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

TITOLO VIII
Amministrazione regionale

Art. 66
(Principi dell'attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa della Regione è esercitata secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, favorendo altresì adeguate condizioni di cittadinanza attiva, riconoscendo e valorizzando l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per attività di interesse generale.

Art. 67
(Principi dell'organizzazione amministrativa)

1. L'organizzazione dell'amministrazione regionale è disciplinata con regolamento sulla base dei principi dello Statuto e nel rispetto delle norme generali dettate dalla legge regionale.

2. L'organizzazione dell'amministrazione regionale si basa sul principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e di controllo e le funzioni di attuazione e gestione.

Art. 68
(Forme di partecipazione)

1. Il Presidente della Regione può promuovere fasi formali di consultazione con rappresentanze istituzionali e sociali, per raggiungere intese, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti.

2. L'avvio di fasi formali di consultazione è preceduto da adeguate forme di informazione dell'Assemblea legislativa regionale, che può approvare specifici atti di indirizzo.

3. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

preceduta da istruttoria pubblica. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

4. La legge regionale istituisce il Consiglio regionale dell'economia, del lavoro e delle autonomie sociali (CRELAS) quale organismo permanente di analisi, studio, ricerca e confronto, per la programmazione economica e sociale. La legge regionale ne disciplina altresì la composizione, le funzioni e l'organizzazione.

Art. 69
(Controlli)

1. La gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali è soggetta al controllo da parte della Corte dei conti ai fini del referto all'Assemblea legislativa regionale, secondo modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto. I medesimi decreti stabiliscono forme e modalità del controllo sulla gestione degli enti locali e dei loro enti strumentali e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nel Friuli Venezia Giulia.

2. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale.

3. L'Assemblea legislativa regionale, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere, anche d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, forme di collaborazione alla Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.

TITOLO IX
Finanze, demanio e patrimonio

Art. 70
(Autonomia finanziaria)

1. Alla Regione autonoma è riconosciuta autonomia finanziaria di entrata e di spesa, sulla base dello Statuto e in armonia con i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

2. La Regione dispone di risorse proprie e di risorse devolute dallo Stato.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

3. Le risorse proprie sono costituite da tributi regionali istituiti con legge regionale, dai canoni di concessione dei beni regionali, dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

4. Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio del Friuli Venezia Giulia:

- a) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- c) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 600, e articolo 25 bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, con l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
- d) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi all'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
- e) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica consumata nel Friuli Venezia Giulia;
- f) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
- g) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nel Friuli Venezia Giulia.

5. La devoluzione alla Regione delle quote dei proventi erariali indicati al comma 4 viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti o istituti.

6. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive alla Regione per provvedere a scopi determinati e per sostenere la Regione nel processo di integrazione con i paesi dell'Europa centro-orientale.

7. La Regione può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Ha facoltà di emettere prestiti da essa garantiti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie. Il ricorso all'indebitamento è autorizzato con legge regionale che ne stabilisce altresì l'entità e la destinazione delle somme da esso ricavate.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

8. Fermi restando i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, nei casi e nei modi previsti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto, può modificare con legge regionale, gli elementi sostanziali e formali rilevanti ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale e tributaria il cui gettito è devoluto in tutto o in parte alla Regione. Le eventuali modificazioni non importano variazione dei proventi spettanti allo Stato.

9. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono stabilite le misure di salvaguardia dei trasferimenti garantiti alla Regione qualora lo Stato modifichi gli elementi sostanziali e formali rilevanti ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale e tributaria il cui gettito è devoluto in tutto o in parte alla Regione.

Art. 71

(Accertamento delle imposte)

1. La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali in compartecipazione secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

Art. 72

(Demanio regionale)

1. Costituiscono il demanio regionale:

- a) il lido del mare e la spiaggia e le lagune;
- b) le rade e i porti;
- c) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

2. Sono esclusi dal demanio regionale di cui al comma 1 tutti i beni connessi alle esigenze di difesa militare e ad altri servizi essenziali di interesse nazionale o internazionale.

3. Fanno parte altresì del demanio regionale, se appartengono alla Regione:

- a) le strade;
- b) gli aerodromi;
- c) gli acquedotti;
- d) gli immobili di interesse storico, archeologico e artistico;

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

- e) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;
- f) tutti gli altri beni che la legge assoggetta al regime proprio del demanio pubblico.

4. Sono soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano alla Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti degli stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati ai commi 1 e 3 o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

5. Sono trasferiti alla Regione tutti i beni demaniali dello Stato situati nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

6. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono individuati i beni di cui al comma 5 che costituiranno il demanio regionale.

7. La Regione con legge fissa i criteri per la determinazione dei canoni per l'utilizzazione dei beni rientranti nel suo demanio, al fine della valorizzazione e della protezione ambientale di esso.

8. Al fine della realizzazione di infrastrutture di rilevante interesse nazionale o che rientrano nei programmi di sviluppo della Regione, i canoni di concessione saranno determinati in appositi accordi di programma.

Art. 73

(Patrimonio regionale)

1. I beni appartenenti alla Regione non ricompresi tra le specie indicate all'articolo 72 costituiscono il patrimonio della Regione.

2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:

- a) le foreste;
- b) le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;
- c) le fonti di acque minerali e termali;
- d) gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati al pubblico servizio.

3. Secondo le modalità previste dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto, sono trasferiti alla Regione tutti i beni immobili patrimoniali dello Stato che si trovano nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

TITOLO X

Rapporti con lo Stato e le altre Regioni

Art. 74

(Rapporti con lo Stato e le altre Regioni)

1. Lo Stato e la Regione, in posizione paritaria, informano i loro rapporti al principio di leale collaborazione. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono stabilite forme di intesa e di coordinamento con riferimento a settori, opere e interventi di comune interesse.

2. Tutti gli enti pubblici statali che operano in materie attribuite dagli articoli 55 e 56 alla competenza regionale sono trasferiti alla Regione. I decreti legislativi di attuazione dello Statuto possono prevedere specifiche forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione a salvaguardia degli interessi unitari.

3. La Regione partecipa ai processi decisionali di interesse del Friuli Venezia Giulia in tutte le sedi istituzionali di concertazione, negoziazione e coordinamento, previa tempestiva informazione circa le questioni che la riguardano.

4. Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei ministri con rango di Ministro, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione. L'avviso contrario del Presidente della Regione comporta il rinvio della decisione ad altra seduta.

5. La Regione può coordinare la propria azione con quella delle altre Regioni per la cura di interessi comuni e stipulare intese per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche prevedendo l'individuazione di organi comuni.

6. La legge regionale statutaria determina le modalità di informazione e di partecipazione dell'Assemblea legislativa regionale alle attività previste dal presente articolo.

Art. 75

(Decreti legislativi di attuazione dello Statuto)

1. Con decreti legislativi, adottati dal Governo della Repubblica, sulla base dell'intesa raggiunta in seno alla Commissione paritetica, sono stabilite le norme di attuazione del presente Statuto.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

Art. 76

(Commissione paritetica)

1. E' istituita la Commissione paritetica per il coordinamento tra Stato e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. La Commissione è composta da sei membri, nominati tre dallo Stato e tre dall'Assemblea legislativa regionale.
3. La Commissione è presieduta da un componente di nomina regionale.
4. Le modalità di nomina di competenza regionale sono disciplinate dalla legge regionale statutaria.
5. La Commissione funge da sede stabile e continuativa di concertazione tra lo Stato e la Regione per ogni questione relativa all'adozione di atti statali che possono incidere sugli interessi del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, esercita le seguenti competenze:
 - a) esprime l'intesa sui decreti legislativi di attuazione dello Statuto;
 - b) concorda procedure e modalità del trasferimento dei beni e del conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione;
 - c) concorda procedure e modalità del trasferimento delle competenze del Prefetto in capo alla Regione;
 - d) può svolgere funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la Regione e lo Stato secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

Art. 77

(Organi periferici dello Stato nel Friuli Venezia Giulia)

1. La nomina dei titolari degli organi periferici dello Stato aventi sede nel Friuli Venezia Giulia è disposta d'intesa con la Regione, nei casi e con le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

Art. 78

(Potere sostitutivo dello Stato)

1. I presupposti e le modalità dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei casi di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa internazionale e da

quella dell'Unione europea, sono disciplinate da decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

TITOLO XI Norme finali e transitorie

Art. 79 (*Commissario del Governo*)

1. E' soppresso il Commissario del Governo nella Regione.
2. Le funzioni esercitate dal Commissario del Governo al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto sono trasferite al Prefetto di Trieste, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

Art. 80 (*Legge di riordino degli enti e delle aziende regionali*)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto la Regione adotta una legge di riordino degli enti e delle aziende regionali e di trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e agli enti locali funzionali, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La legge regionale è approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 81 (*Norme transitorie e finali*)

1. Fino alla data dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto, le relazioni con l'Unione europea della Regione autonoma e le attività internazionali della medesima sono regolate dalla normativa statale applicabile alle Regioni ordinarie.
2. Le norme di cui agli articoli 75 e 76 si applicano a partire dal rinnovo della Commissione paritetica in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
3. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali e delle leggi regionali statutarie previste dal titolo IV continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.

IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 - 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

4. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali statutarie previste dal titolo V, continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.

5. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione previsti dall'articolo 75, continuano ad applicarsi le norme di attuazione dello Statuto adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

6. La legge regionale statutaria istitutiva del Consiglio delle autonomie locali è approvata previo parere dell'Assemblea delle autonomie locali già istituita ai sensi della vigente legislazione regionale.

7. L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da ritenersi riferito a entrambi i generi e risponde solo a esigenze di semplicità del testo.

Art. 82
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
 - a) la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) l'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

2. All'atto del trasferimento in capo alla Regione dei beni del demanio di cui all'articolo 72, comma 1, lettera c), è abrogato l'articolo 70, comma 4, lettera f), restando attribuito alla Regione l'intero gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche.

Art. 83
(Redazione del testo dello Statuto)

1. Lo Statuto della Regione viene redatto nelle lingue italiana, friulana, slovena e tedesca. La versione in lingua italiana è quella ufficiale.



**Pubblicazione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale
del Friuli Venezia Giulia
Piazza Oberdan, 6 – 34122 Trieste
Tel. 040.377.1111 – fax 040.377.3190
www.consiglio.regione.fvg.it**

**Riproduzione a cura della stamperia del Servizio del Provveditorato della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

Trieste, aprile 2005